

							
COMUNE DI CELICO	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	COMUNE DI SPEZZANO SILA	COMUNE DI PIETRAFITTA	COMUNE DI ZUMPANO	COMUNE DI ROVITO	COMUNE DI LAPPANO	COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE DI CELICO

(Art. 62 D.Lgs. n. 36/2023)

ALBO UNICO

per l'utilizzo e la gestione dell'elenco di operatori economici per
lavori, forniture-servizi e servizi di ingegneria e architettura

*** DISCIPLINARE ***



Art. 1 - INTRODUZIONE E FINALITÀ

Il presente Albo è redatto nel rispetto delle norme contenute nel Codice (D.Lgs 31.03.2023 n. 36), e contiene le regole per l'utilizzo e la gestione dell'Elenco di Operatori Economici (altresì detto Albo Fornitori) da invitare alle procedure di gara telematiche effettuate sulla piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito PAD) in dotazione alla Centrale Unica di Committenza Intercomunale di Celico (di seguito CUC Celico), per l'affidamento di appalti di lavori, forniture/servizi e servizi di ingegneria e architettura.

È, altresì, finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- a. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi che prevedono l'invito di operatori economici;
- b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, distinte per fasce di importo, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- c. preconstituire, in ogni caso, una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di riferimento delle prestazioni, ai più generali fini delle ricerche di mercato.

Art. 2 - UTILIZZO DELL'ALBO

L'albo, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, è riservato per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite all'art. 14 del Codice, come individuate dai Regolamenti UE vigenti, riconducibili sia al settore ordinario, sia al settore speciale.

Ogni Ente aderente potrà fare ricorso all'Albo di cui al presente disciplinare. Ove non siano utilizzabili le convenzioni Consip S.p.A. o si decida di non utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 1 commi 449, 450 della legge 296/2006 e s.m.i., il singolo Ente aderente o la CUC potranno fare ricorso al suddetto albo.

Quando la Stazione Appaltante intenda ricorrere al MEPA (ad eccezione della RDO aperta), l'applicazione della rotazione rimane nella responsabilità di ogni singolo RUP, che deciderà autonomamente di utilizzare l'albo fornitori della CUC Celico.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo, ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere al mercato, attraverso indagini, secondo l'art. 2 dell'Allegato II.1 o a procedure ordinarie, qualora si garantisca il massimo confronto concorrenziale, in ottemperanza ai principi di cui al Codice.

Art. 3 - PUBBLICITÀ

Il disciplinare di istituzione dell'Elenco Fornitori telematico è pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Celico (Comune Capofila) raggiungibile all'indirizzo <http://www.comune.celico.cs.it>, sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale in

dotazione raggiungibile al seguente link: <https://cuccelico.traspare.com/> e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Art. 4 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO

L'albo è ripartito in tre elenchi: lavori, forniture e servizi comprensivi dei servizi di ingegneria e architettura. L'elenco dei Fornitori è strutturato in categorie e sottocategorie merceologiche identificate per descrizione del prodotto/servizio. L'elenco dei lavori è suddiviso per categorie di opere: generali e specializzate. Mentre l'elenco dei servizi di ingegneria e architettura è suddiviso per ID di opera.

Ogni elenco è suddiviso in base alle seguenti fasce di valore economico previste nell'apposita sezione della piattaforma telematica alle quali gli operatori possono iscriversi in coerenza con i requisiti posseduti.

I Forniture:

Fascia	Importo
A1	da € 5.000,00 a € 39.999,99
B1	da € 40.000,00, sino a € 139.999,99
C1	da € 140.000,00, sino a € 220.999,99

II Servizi e servizi di ingegneria e architettura:

Fascia	Importo
A2	da € 5.000,00 a € 39.999,99
B2	da € 40.000,00, sino a € 139.999,99
C2	da € 140.000,00, sino a € 220.999,99

Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
D2	da € 221.000,00 sino a € 500.000,00
E2	da € 500.001,00 sino a € 749.999,99

III Lavori:

Fascia	Importo
A3	da € 5.000,00 a € 39.999,99
B3	da € 40.000,00, sino a € 149.999,99
C3	da € 150.000,00 sino a € 257.999,99
D3	da € 258.000,00 sino a € 515.999,99
E3	da € 516.000,00 sino a € 1.032.999,99
F3	da € 1.033.000,00 sino a € 1.499.999,99
G3	da € 1.500.000,00 sino a € 2.581.999,99
H3	da € 2.582.000,00 sino a € 3.499.999,99
I3	da € 3.500.000,00 sino a € 5.164.999,99
L3	da € 5.165.000,00 sino a € 10.328.999,99

M3	da € 10.329.000,00 sino a € 15.493.999,99
N3	oltre € 15.494.000,00

Le categorie merceologiche possono essere integrate e/o modificate. Variazioni sostanziali alla struttura merceologica saranno rese note mediante avviso pubblico sul portale.

L'operatore potrà richiedere l'iscrizione per una o più categorie e nell'ambito della stessa categoria per una o più fasce di importo.

Art. 5 - ISCRIZIONE E DURATA

La procedura d'iscrizione telematica è gratuita ed è riservata a tutti gli operatori economici. I soggetti interessati potranno presentare in qualsiasi momento domanda d'iscrizione, configurandosi l'albo come elenco aperto.

La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare, le quali devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'indirizzo Internet a cui collegarsi per ottenere l'accesso all'area riservata e chiedere l'iscrizione in uno o più elenchi è il seguente:

<https://cuccelico.traspare.com/>

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell'operatore economico che intende iscriversi. A tal fine, il modello di riepilogo, che verrà automaticamente generato dalla Piattaforma, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico. Non saranno prese in considerazione domande di iscrizione pervenute in modalità diverse.

Tutte le comunicazioni nonché eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni devono pervenire tramite la PAD.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La durata dell'iscrizione è indeterminata, fatti salvi eventuali aggiornamenti.

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione i soggetti di cui agli articoli 65 e 66 del D.Lgs. 36/2023.

I raggruppamenti temporanei di imprese o di professionisti e i consorzi ordinari non sono ammessi all'iscrizione all'elenco.

L'operatore economico iscritto all'Albo, se invitato ad una procedura di gara telematica, potrà presentare offerta come operatore singolo o quale mandatario di operatori riuniti. Nella suddetta ipotesi i mandanti del raggruppamento dovranno iscriversi all'albo, se non vi abbiano già provveduto.

Art. 7 - REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'Operatore Economico, per ottenere l'abilitazione e la conseguente iscrizione all'Albo, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

7.1.1 di ordine generale:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 2001 n. 165.

7.2 di idoneità professionale

7.2.1 per servizi, forniture e lavori:

- ✓ iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione. In mancanza di iscrizione alla CCIAA, estremi dell'atto costitutivo e statuto o, infine, ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale;
- ✓ iscrizione all'albo di appartenenza e possesso di autorizzazioni laddove previste dalla normativa di settore.

7.2.2 per servizi di ingegneria e architettura:

- ✓ Possesso dei requisiti del d.m. n. 263/2016 e della PARTE V - Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dell'allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023;
- ✓ *per i professionisti singoli* abilitato alla professione iscritto all'albo deglidella provincia di con il numero
- ✓ *per le società* iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione;
- ✓ possesso delle certificazioni, attestazioni, abilitazioni e ogni altro requisito richiesti per lo svolgimento dell'incarico per il quale si richiede l'iscrizione (es. coordinatore della sicurezza etc.);
- ✓ *per i servizi di verifica della progettazione* possesso dei requisiti prescritti dalla normativa per lo svolgimento della prestazione.

7.3 di capacità economico finanziaria e tecnico – professionale per servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura

7.3.1 per servizi e forniture:

- ✓ fatturato globale complessivo maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla data di iscrizione all'Albo, non inferiore al valore massimo della fascia di importo per la quale si chiede l'iscrizione. Qualora l'operatore economico eserciti l'attività da meno di tre anni, occorre dichiarare il fatturato conseguito dall'inizio dell'attività;
- ✓ aver realizzato, nel decennio antecedente la data di iscrizione all'Albo, almeno una prestazione (servizio/fornitura) analoga a

quella della categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

7.3.2 per i servizi di ingegneria e architettura:

- ✓ fatturato globale complessivo maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla data di iscrizione all'Albo, non inferiore al valore massimo della fascia di importo per la quale si chiede l'iscrizione. Qualora l'operatore economico eserciti l'attività da meno di tre anni, occorre dichiarare il fatturato conseguito dall'inizio dell'attività;
- ✓ aver realizzato, nel decennio antecedente la data di iscrizione all'Albo, almeno due servizi di ingegneria e architettura per ciascuna ID opera per la quale si chiede l'iscrizione.

N.B. Per quanto riguarda la progettazione, si precisa che, ai fini dell'iscrizione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi di progettazione da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale), sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

7.4. di capacità tecnico-organizzativo per lavori rientranti nelle cat. SOA - OG e OS

7.4.1 ai fini dell'affidamento dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione non inferiore al valore massimo della fascia di importo per la quale si chiede l'iscrizione;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di iscrizione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

7.4.2 ai fini dell'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00:

- ✓ possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Società organismo di attestazione (SOA) nelle categorie e classifiche per le quali l'impresa intende iscriversi, come risultanti dal certificato SOA in corso di validità ai sensi della normativa vigente, da allegare in copia conforme all'originale.

Ogni operatore potrà selezionare per ciascuna categoria di lavori le fasce d'importo coperte dalla propria qualificazione ex art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 o dalla classifica risultante dalla Attestazione SOA senza tener conto dell'incremento del quinto di cui all'art.

2, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, utilizzabile successivamente nella singola procedura alla quale l'operatore economico, a seguito di estrazione, venga invitato.

N.B. L'operatore economico dovrà selezionare puntualmente la/le categorie e la/le fasce d'importo per la/le quale/i si richiede l'iscrizione in quanto l'abilitazione alla fascia di importo più elevata non determina l'abilitazione automatica a tutte le fasce di importo inferiore.

ART 8 - CONTROLLI A CAMPIONE

La CUC Celico si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese. In ogni momento, qualora se ne ravvisi la necessità, si potrà chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il singolo Ente aderente che ha indetto la procedura, verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici, ai sensi del regolamento comunale sul controllo delle dichiarazioni rese per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, qualora ne sia dotato.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Si applica la cancellazione dall'albo, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del presente disciplinare.

Art. 9 - LIMITAZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Gli operatori economici potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora gli operatori incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la Centrale Unica di Committenza prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Art. 10 - GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

Ogni singola richiesta di iscrizione all'albo sarà esaminata entro 30 giorni, fatta salva la

previsione di un maggior termine non superiore a 90 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute. In caso di esito positivo, l'operatore economico sarà inserito nel relativo elenco a cui viene presentata la richiesta e gli verrà trasmesso tramite portale un messaggio di avvenuta abilitazione. In caso di mancata comunicazione, l'operatore potrà vedersi abilitato direttamente dalla piattaforma.

In caso di non abilitazione, sarà inviata una comunicazione contenente le motivazioni di non accoglimento.

Il mancato diniego equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione solo se decorso infruttuosamente il termine dei 90 giorni.

L'iscrizione all'elenco ed il conseguente inserimento dell'operatore nell'Albo Fornitori non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dello stesso, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture, servizi e/o lavori, né l'Amministrazione comunale è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti.

Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, a tale operatore economico sarà richiesto di integrare entro un termine di 7 giorni dalla richiesta, salvo diversa indicazione, le informazioni rese, indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto dovrà provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda.

La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati è a carico dell'operatore economico. Il sistema invierà un messaggio di avviso all'operatore, in maniera tale da consentirgli di rinnovare i propri dati. In caso di mancato aggiornamento entro la scadenza di 15 giorni dal messaggio, l'operatore economico sarà rimosso dall'elenco.

Art. 11 - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

In applicazione del principio di rotazione, disciplinato all'art 49 del D.lgs. 36/2023, *è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*

Il principio di rotazione ai sensi dell'art 49 comma 3, D.L.gs. 36/2023 opera all'interno di ciascuna categoria di iscrizione e di ciascuna specifica fascia d'importo per cui si è conseguita l'iscrizione.

La deroga al principio di rotazione è ammessa, altresì, nelle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023.

È possibile che l'operatore economico invitato, in possesso della qualificazione prescritta dalla lettera d'invito, risultante da iscrizione in Elenco, partecipi in RTI, associandosi anche ad operatori economici non iscritti.

In caso di appalto misto riferito a plurime sezioni (lavori, servizi e forniture, progettazione), si procederà a invitare l'operatore economico iscritto nell'Elenco dei fornitori, nella sezione considerata prevalente e nella specifica classifica/fascia di importo richiesta, quale requisito di partecipazione prescritto nella lettera d'invito.

In caso di appalto di lavori che consti di più categorie di opere generali e/o di opere specializzate, si procederà a invitare l'operatore economico iscritto nell'Elenco delle Imprese esecutrici di lavori pubblici, nella categoria prevalente dell'appalto e nella specifica classifica richiesta, quale requisito di partecipazione prescritto nella lettera d'invito.

In caso di appalto di forniture o servizi che consti di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici e di prestazioni secondarie, si procederà a invitare l'operatore economico iscritto nell'Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi, nella sezione afferente alla prestazione di servizi o di forniture indicati come principali dell'appalto e nella specifica fascia di importo richiesta, quale requisito di partecipazione prescritto nella lettera d'invito.

In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria che constino di più categorie, si procederà a invitare l'operatore economico iscritto nell'Elenco dei Professionisti e delle Società per Servizi tecnici, nella categoria prevalente e nella specifica classifica richiesta.

L'operatore economico invitato potrà ricorrere, ove non possieda i requisiti di qualificazione e di capacità complessivamente prescritti nella lettera d'invito, agli istituti giuridici dell'avvalimento e/o del raggruppamento temporaneo d'impresa, nel quale ultimo caso dovrà essere designato e risultare qualificato quale Capogruppo.

In ossequio ai principi del *favor participationis* e di *libera concorrenza*, qualora l'operatore economico invitato ricorra agli istituti giuridici dell'avvalimento e/ o del raggruppamento temporaneo d'impresa, la mandante e/o ausiliaria può/possono non essere iscritta/iscritte all'Elenco dei fornitori da consultare per affidamenti di beni, lavori, servizi e servizi di progettazione e tecnici della Centrale Unica di Committenza Intercomunale di Celico.

Resta salva la facoltà di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'elenco in oggetto qualora sussistano le seguenti circostanze:

- quando si tratti di lavori, servizi o forniture che, pur essendo riconducibili ad una delle categorie merceologiche contemplate dall'Elenco dei fornitori, per la loro peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica, ovvero per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, non possono essere soddisfatti ricorrendo all'Elenco, secondo valutazione espressa dal RUP;
- quando si tratti di affidamenti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti nell'Elenco dei fornitori.

Art. 12 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- ✓ falsità di una o più dichiarazioni del soggetto richiedente;
- ✓ qualora l'operatore economico sia divenuto carente dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 7;
- ✓ qualora risulti che l'operatore economico non sia più esistente o cessi la propria attività;
- ✓ avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- ✓ qualora l'operatore economico non ottemperi all'aggiornamento dei propri dati entro la scadenza ex art. 9;
- ✓ in caso di richiesta scritta dell'interessato (cancellazione volontaria).

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico, tramite comunicazione.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento

della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

In caso di false dichiarazioni, l'Amministrazione comunale provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per l'annotazione nell'apposito casellario delle imprese, fatte salve le conseguenze anche di ordine penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo avrà efficacia interdittiva annuale.

Art. 13 - ESTENSIONE E RIDUZIONE DELL'ISCRIZIONE

L'operatore già iscritto può chiedere in qualsiasi momento l'estensione e/o la riduzione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove sussistano i relativi requisiti.

L'estensione/La riduzione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite la propria utenza. In caso di estensione/riduzione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

Art. 14 - GESTORE DEL SISTEMA

Il Gestore del sistema è individuato dalla Società che gestisce la Piattaforma per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema assume ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

Art. 15 - AVVERTENZE

Il proprio account, cioè il nome utente e la password necessari per l'accesso e per la partecipazione alla piattaforma digitale, è personale. Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti. Non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore per accedere a eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato a Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore)

ART. 16 - FORO COMPETENTE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso giurisdizionale è il TAR Calabria, sede di Catanzaro.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR, *General Data Protection Regulation*) e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato alle attività inerenti alla formazione dell'Albo dei Fornitori.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente disciplinare devono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Celico lì 30/10/2025

Il Responsabile della CUC
Ing. Antonio Nicola Spataro